

dossier

Maggio 2020

Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva
(UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica

Atto del Governo n. 162



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 142



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 209

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo energetico</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione</i>).....	3
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica</i>)	7
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia</i>).....	9
Articolo 8 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici</i>)	12
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento</i>)	14
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione</i>).....	14
Articolo 11 (<i>Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione</i>).....	15
Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica</i>).....	17
Articolo 13 (<i>Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni</i>).....	18
Capo II Modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 102/2014	19
Articolo 14 (<i>Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento</i>)	19
Articolo 15 (<i>Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici</i>)	19
Articolo 16 (<i>Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione</i>).....	19
Articolo 17 (<i>Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico</i>).....	19
Capo III Modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008	20
Articolo 18 (<i>Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008</i>)	20
Articolo 19 (<i>Disposizioni finali</i>).....	20

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	162	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica	
Riferimento normativo:	Articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n.117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	10 ^a Commissione (Industria, commercio, turismo) in <i>sede consultiva</i>	
	5 ^a Commissione (Bilancio), 8 ^a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),	X Attività Produttive
Commissione competente:	13 ^a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14 ^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) in <i>sede osservazioni</i>	XIV Politiche dell'Unione Europea V Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo A.G. 162 reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della Direttiva (UE) 2018/2002 (EED II) in materia di efficienza energetica. Con essa il legislatore europeo ha apportato modifiche alla Direttiva 2012/27/UE (EED), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 102 del 2014, che viene quindi in più parti novellato dallo schema in esame al fine di adeguarlo alle modifiche apportate a livello comunitario.

La presente operazione di recepimento viene effettuata sulla base dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019, che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, tra le quali è appunto menzionata (al n. 25) la direttiva 2018/2002.

Alcuni articoli di valenza ordinamentale sono trattati di seguito riferendo le rispettive RT a gruppi di articoli.

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità)

Il comma 1 apporta delle modifiche alla disposizione in rubrica proprio per chiarire che le nuove norme tengono conto del recepimento della direttiva (UE) 2018/2002 e per introdurre tra le finalità del decreto legislativo n. 102 del 2014 il contributo all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto", non previsto dalla vigente normativa e introdotto dalla direttiva in recepimento.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

Il comma 1 dispone quanto segue:

- la lettera a) sostituisce, relativamente alle definizioni applicabili, il riferimento all'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE) con quello al decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il vigente Codice dei contratti pubblici;
- la lettera b), al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici, aggiorna la definizione di "auditor energetico" di cui al comma 2, lettera c), del decreto legislativo, identificato ora quale "esperto in gestione dell'energia (EGE)" o auditor energetico, ovvero quale persona fisica (non più giuridica) che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche (tale ultima competenza era peraltro già prevista);
- la lettera c) inserisce tra le definizioni applicabili quella relativa al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ovvero il Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;
- la lettera d) amplia il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC¹, includendovi anche gli organi costituzionali;
- la lettera e) aggiorna la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di ricomprendervi i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico)

Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, aggiunge nella definizione dell'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico, oltre alla già prevista riduzione entro il 2020 di 20 milioni di TEQ dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEQ di energia finale, anche il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici)

Il comma 1 sopprime i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 di cui alla rubrica (lettera a)), al fine di sopprimere le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici;

Inoltre (lettera b)), sostituendo il comma 4, include nella Cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che tale struttura continua ad operare avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

¹ Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale.

La RT, dopo averli illustrati, afferma che i 4 articoli anzidetti non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, se non limitatamente alla possibilità, prevista dalla lettera d) dell'articolo 2, anche per gli organi costituzionali di presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC, sulla cui eventuale portata finanziaria sarebbe auspicabile un chiarimento.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo di cui alla rubrica:

- la lettera *a)* estende al periodo 2021-2030, attraverso le misure del presente articolo, la realizzazione di interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3% annuo della superficie coperta utile climatizzata, eliminando tuttavia l'alternativa che comporta un risparmio energetico cumulato nel periodo di almeno 0,04 Mtep (si ricorda che gli interventi sono effettuati nell'ambito di un apposito programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale);
- la lettera *b)* contiene disposizioni meramente formali;
- la lettera *c)*, introducendo i nuovi commi *3-bis* e *3-ter*, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito portale informatico per la gestione delle richieste di finanziamento per i progetti di riqualificazione, per le cui spese di realizzazione, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019)², destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale;
- la lettera *d)* esclude anche gli immobili tutelati (e non solo quelli vincolati, come finora) ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 dal programma per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili delle PP.AA. nel caso in cui l'intervento determini un'alterazione delle caratteristiche salienti dell'immobile considerato, fra l'altro ampliando anche la casistica delle ipotesi nelle quali il cambiamento derivante dall'intervento debba essere considerato ostativo allo stesso; viene invece sostanzialmente confermata la normativa sull'esclusione dal suddetto programma degli immobili destinati alla difesa nazionale;
- la lettera *e)*, inserendo il comma *8-bis*, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare la peculiarità e la continuità operativa degli edifici in uso al Ministero della difesa, riserva la realizzazione degli interventi su tali immobili alla competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li deve eseguire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tali fini, si prevede la stipula di una o più convenzioni tra il Ministero della difesa e il Ministero competente all'erogazione del finanziamento;

² Si ricorda che, al fine di potenziare ed accelerare il citato programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale, il comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

- la lettera *f*), inserendo il comma 11-*bis*, consente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili delle PP.AA., con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti;
- la lettera *l*)³, modificando il comma 12, oltre a sostituire nella disposizione in esame il riferimento alla "Cassa conguaglio per il settore elettrico" con quello alla vigente "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA) e a riportare la copertura per il Portale di cui al comma 3-*bis* (indicandola però in misura pari a 150.000 euro) provvede, altresì, al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030, prevedendo uno stanziamento fino a 25 milioni di euro annui anche per il periodo 2021-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all' articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 (viene inoltre elevato da 30 a 50 milioni il limite massimo per il 2020), a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la lettera *m*), riformulando il comma 15, concerne l'attività dell'Acquirente Unico, società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, prevedendo che Acquirente Unico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunichi al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ciascuna utenza in inventario relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare tali utenze e ciò anche avvalendosi del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito presso Acquirente unico dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2010, al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. La disposizione in esame prevede, altresì, che le predette informazioni confluiscono nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici (previsto dall'articolo 4-*quater* del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto del Governo n. 158)).

La RT afferma che le modifiche mirano a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire autonomia al Ministero della difesa, in ragione delle peculiarità degli edifici militari.

³ Si segnala che il testo dello schema di decreto dopo la lettera *f*) reca la lettera *l*) omettendo le lettere *g*), *h*) ed *i*).

In relazione all'attività dell'Acquirente Unico S.p.A., essa è svolta con le risorse umani, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nei suoi compiti istituzionali.

È poi prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri non superano i 100.000 € stimati in base alle seguenti voci di costo:

- analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (*front end*): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €;
- analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie e di integrazione documentale (*back end*): circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 €;
- analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €;
- analisi e sviluppo di un sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 €;
- sistemi hardware a supporto del portale: 16.000 €.

Per la copertura delle spese per il suddetto portale è prevista idonea copertura mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito ai costi di realizzazione del Portale di cui al nuovo comma 3-*bis*, si evidenzia, da un lato, che non vengono forniti chiarimenti circa gli oneri di gestione e funzionamento dello stesso (lo stanziamento di 100.000 euro è infatti *una tantum*, essendo limitato al 2021) e, dall'altro, che non sono fornite sufficienti informazioni per verificare le quantificazioni riportate. Ad esempio, bisognerebbe conoscere il numero di richieste di agevolazioni, il numero di adempimenti nella fase istruttoria, il numero di soggetti coinvolti nella condivisione documentale.

Si osserva poi che la copertura delle spese del portale è prevista solo per il 2021, mentre è presumibile vi siano comunque alcuni oneri di gestione e manutenzione per gli anni successivi. Andrebbe quindi chiarito se si tratti di oneri marginali che il Ministero ritiene di poter sostenere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre non sembra comprensibile la modifica apportata all'alea del comma 12, laddove si pone a carico di somme versate al bilancio dello Stato nel 2014 e nel 2015 la copertura, peraltro fino a 150.000 euro, in luogo dei 100.000 previsti dal comma 3-*bis*, per la realizzazione del Portale, alla cui copertura già provvede correttamente il

comma 3-ter a valere sulle risorse di cui al comma 232 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Riguardo alle risorse utilizzate a copertura del Portale, lo stanziamento utilizzato prevede 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la riqualificazione energetica degli immobili. Dato che la somma ora destinata al finanziamento del portale è esigua rispetto alle risorse complessive, non sembrano porsi problemi di sostenibilità e andrebbe solo confermato che le risorse non risultino già totalmente impegnate anche in via programmatica per gli interventi immobiliari previsti che per la loro natura possono impegnare più annualità, per cui andrebbe acquisita una conferma della disponibilità nel 2021.

In relazione al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 di cui alla lettera l), andrebbe assicurata, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché l'assenza di pregiudizi su interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse.

In particolare, in relazione all'utilizzo delle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011⁴, che sono utilizzate per coprire l'incremento di 25 milioni dal 2021 al 2030 (lettera l), n. 2)), si osserva che lo stesso non sembra caratterizzato dalla necessaria neutralità finanziaria rispetto all'assetto attuale, poiché le somme poste a garanzia impattano sul fabbisogno solo in caso di effettiva escussione delle garanzie. Invece, l'utilizzo delle stesse somme per il programma di riqualificazione energetica degli immobili della P.A., si rifletterà anche sul saldo di cassa, peggiorandolo. Si ricorda che tale fondo è istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, ente compreso nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Anche per l'impatto sul saldo di indebitamento, si ricorda che somme poste a garanzia sono contabilizzate solo se le garanzie sono considerate come standardizzate ai sensi del SEC per cui è possibile prevedere il tasso di escussione annua. Andrebbero quindi fornite informazioni sulla classificazione ai fini Eurostat del fondo di garanzia citato.

Quanto alla destinazione di ulteriori 20 milioni di euro nel 2020 e di 50 milioni di euro dal 2021 al 2030 dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (prevista dalla lettera l), n.3), dato che la norma prevede tali importi come limite massimo ("fino a") e rimette la loro determinazione ad una previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, non ci sono osservazioni.

Va comunque rilevato che la lettera l), n. 3) andrebbe corretta, giacché ascrive un aumento del limite massimo di finanziamento al periodo 2015-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2020-2030, dato che altrimenti riguarderebbe uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi.

⁴ Il fondo è alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 cents euro/Sm³, posto a carico dei clienti finali.

Nulla da osservare in relazione alle attività poste a carico dell'Acquirente Unico S.p.A..

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102:

- la lettera a) sostituisce nella rubrica di cui sopra la parola "Regime" con la parola "Obiettivo";
- la lettera b) stabilisce che anche per il periodo 2021-2030 l'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE;
- la lettera c) contiene modifiche formali o di coordinamento con quanto stabilito dalla lettera b);
- la lettera d), inserendo il comma 1-ter, stabilisce che l'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-bis e 7-ter della direttiva 2012/27/UE. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato di tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, successive modificazioni;
- la lettera e) sostituisce il comma 2 dell'articolo 7, che stabiliva che il regime obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della citata direttiva 2012/27/UE è costituito dal meccanismo dei certificati bianchi di cui ai decreti legislativi n. 79 del 1999 e n. 164 del 2000.

Le lettere che seguono sono quelle del nuovo comma 2:

- la lettera a) consente che le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter siano integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispose e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;
- la lettera b) stabilisce che i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter siano calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, successive modificazioni;
- la lettera c) dispone che qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tenga conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;
- la lettera f) dell'articolo 6 in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 102, disponendo che i decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi (la versione attuale del comma 3 stabilisce che il meccanismo dei certificati bianchi deve garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al 60% dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato) definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per

- l'incremento dei progetti presentati, per semplificare l'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti;
- la lettera g), sostituendo il comma 4 dell'articolo 7, prevede che entro il 31 dicembre 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'aggiornamento del Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della P.A., anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente;
 - la lettera h), sostituendo il comma 4-*bis*, non modifica sostanzialmente la normativa vigente che prevede che il GSE pubblichi i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
 - La lettera i) reca una modifica meramente formale;
 - La lettera l), inserendo il comma 4-*ter*.1, stabilisce che il GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
 - la lettera m), sostituendo il comma 5, dispone che il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE)2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-*ter*, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse (l'attuale versione del comma 5 contiene più significative componenti sostanziali, prevedendo espressamente che, nel caso di risultati intermedi non soddisfacenti, il MISE introduce misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico: tali possibilità sono tuttavia previste dalla lettera a) del nuovo comma 2 e dal nuovo comma 3).

La RT afferma che le disposizioni mirano ad aggiornare gli strumenti di promozione finalizzati a conseguire gli obiettivi di risparmio in ambito energetico, quali i certificati bianchi e il conto tecnico i cui costi, come noto, sono coperti completamente per mezzo di prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea. La suddetta relazione quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-

bis e 7-ter della EED, come modificata⁵). È inoltre previsto che il GSE rediga una relazione per stimare l'impatto del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie. Tale attività, rientrando nei compiti istituzionali del GSE, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano pertanto effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare in relazione al previsto aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire gli obiettivi per il periodo 2021-2030, quali i certificati bianchi e il conto termico, atteso che i loro costi, come confermato dalla RT, sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia.

Chiarimenti andrebbero tuttavia forniti in relazione alla possibilità che gli aggiornamenti degli strumenti di promozione si risolvano indirettamente in più elevate tariffe per le utenze elettriche degli edifici pubblici, proprio a causa del meccanismo di copertura dei costi d'incentivazione.

Infine, andrebbero fornite indicazioni circa le modalità attuative della previsione di cui alla lettera l) che si propone di favorire la promozione e l'adozione da parte del MISE di misure volte a ridurre al minimo l'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia. Infatti, qualora tali misure siano rappresentate da sgravi fiscali o contributi pubblici sembra inevitabile l'insorgere di effetti sulla finanza pubblica. Proprio in ragione di ciò andrebbero forniti chiarimenti sulla disposizione.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

Il comma 1, lettera a), sostituendo il comma 1 dell'articolo di cui alla rubrica, vi apporta in realtà modifiche marginali, aventi natura procedimentale ovvero attinenti alle norme tecniche da prendere a riferimento, in materia di obbligo di diagnosi energetica da parte delle grandi imprese.

Analoga portata meramente procedurale o tecnica hanno le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 8 dalla lettera b).

La lettera c), intervenendo sul comma 3, conferma che le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le diagnosi energetiche alle scadenze previste, indipendentemente dalla loro dimensione, ma modifica la disciplina riguardante l'attuazione degli interventi di efficienza

⁵ Si ricorda che le misure identificate nella relazione sono: lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi; le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente; il Conto Termico; il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE); il Piano Impresa 4.0; il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC); il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027; il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF); le misure per la mobilità sostenibile quali: il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale e gli interventi di *shift* modale nel trasporto merci.

individuati, che non devono più essere eseguiti tutti in tempi ragionevoli, bensì almeno uno nell'intervallo di tempo fra una diagnosi e quella successiva, ferma restando, in alternativa, la possibilità di adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

La lettera d), al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, introducendo il comma 10-bis, prevede l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale sino al 2030, definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. La misura in esame è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico per progetti energetico-ambientali.

La stessa lettera d) introduce il nuovo comma 10-ter, che stabilisce che l'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabori e sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.

La lettera e) interviene sul comma 11, che attualmente prevede per l'attuazione delle attività di cui ai commi 5 e 6 uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. La modifica amplia le finalità dello stanziamento ricomprendendovi l'attuazione del nuovo comma 10-ter, eleva l'importo a 0,4 milioni annui e lo estende all'intero periodo 2014-2030.

La RT fa presente che l'articolo mira ad aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In relazione all'attività di supporto del GSE (lettera d), rientrando la stessa nei compiti istituzionali dell'ente, essa viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre è previsto che l'ENEA elabori un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tale attività si aggiunge alle attività attribuite in capo all'ENEA dall'articolo 8, relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5) e all'attività di esecuzione dei controlli per accettare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6 la norma vigente già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro (lettera e) per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare:

- la gestione ed implementazione della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- lo svolgimento di controlli documentali e verifiche *in situ* per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni normative di cui all'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- l'elaborazione del rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti di cui all'articolo 8, comma 8, dello stesso decreto n. 102.

In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, la norma conferma lo stanziamento fino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista e inerente all'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese, la norma prevede un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tali oneri sono stati stimati ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali all'anno, con un impegno di tre addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a tre giorni lavorativi, a cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 è finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto che tutti gli impegni di spesa sono configurati in termini di limiti massimi e che resta invariato lo stanziamento per ENEA destinato alla prosecuzione, nei medesimi termini, di attività già esistenti, si osserva che lo stanziamento aggiuntivo di 100.000 euro annui per l'organizzazione di 20 eventi per la sensibilizzazione e l'assistenza delle PMI presuppone un costo unitario di 5.000 euro, destinato a coprire l'impegno per 3 giorni di 3 addetti (con oneri di missione) e la locazione di locali e strumentazione. Maggiori chiarimenti circa la congruità dello stanziamento dovrebbero essere forniti, anche se la previsione di un limite massimo di spesa rappresenta comunque idonea garanzia a presidio dei saldi, potendosi tradurre in una riduzione del numero di eventi annui, onde contenere gli oneri entro il tetto fissato.

Va comunque rilevato che il dispositivo (lettera e) andrebbe corretto, giacché non sembra concepibile ascrivere il previsto incremento dello stanziamento di 100.000 euro annui al periodo 2014-2030, mentre andrebbe limitato all'arco temporale 2021-2030, conformemente alla disposizione di cui al nuovo comma 10-ter e al fatto che altrimenti si riferirebbe ad uno stanziamento per esercizi finanziari ormai chiusi (tranne il 2020).

Sul punto la stessa RT, da un lato, conferma l'impostazione della norma, dall'altro, correttamente, fa riferimento al periodo 2021-2030.

Per i profili di copertura, andrebbe assicurata la capienza, sia pure in via prospettica, sulla base di un ragionevole quadro previsionale, delle risorse corrispondenti ai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico per progetti energetico-ambientali, sia per le

necessità dei bandi di cui alla lettera d) che per quelle relative allo stanziamento di cui alla lettera e). Inoltre, andrebbe escluso qualsiasi pregiudizio su interventi già avviati o perlomeno programmati a valere sulle medesime risorse.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

Il comma 1 modifica nei seguenti termini l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102:

- la lettera a) aggiunge i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater*. In particolare:
 - il comma *5-bis* stabilisce che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto e che entro il 1° gennaio 2027 predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto.
 - Il comma *5-ter* vieta, nel caso di condomini o di edifici polifunzionali di nuova costruzione, la deroga degli obblighi previsti dal comma 5, lettere *b)* e *c)*, le quali prevedono, rispettivamente: l'installazione di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare; l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.
 - Il comma *5-quater*, con l'obiettivo di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50%, stabilisce che l'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione a fattori quali la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.
- La lettera b), intervenendo sul comma 6, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico individui le modalità con cui le imprese di distribuzione, ovvero le società di vendita al dettaglio, provvedano affinché le informazioni sulla fatturazione siano comunicate al cliente finale (e non già rese meramente disponibili) a titolo gratuito; viene inoltre specificato (con l'aggiunta del numero *2-bis*), che deve essere garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; infine, con l'aggiunta della lettera *b-bis*) si precisa che le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedano affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo.
- La lettera c) corregge un refuso.
- La lettera d), integrando il comma 8, precisa che, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì assicurare che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio ad altro fornitore.
- La lettera e), sostituendo il comma *8-bis*, prevede che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo devono essere affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore. Si prevede, altresì, la possibilità - laddove non siano installati contabilizzatori di calore - di soddisfare predetto

obbligo anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, prevedendo che in tal caso la fatturazione si basi sul consumo stimato solo in assenza di autoletture per il relativo periodo.

- La lettera f) introduce il nuovo comma *8-ter*, il quale dispone che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedano affinché:
 - 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente;
 - 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
 - 3) insieme alla fattura siano fornite agli utenti informazioni chiare e comprensibili;
 - 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
 - 5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
 - 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati conformemente alla normativa, anche europea.
- Infine, la stessa lettera f), introducendo il comma *8-quater*, stabilisce che i costi derivanti dallo svolgimento delle predette attività e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possano essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano ragionevoli. Al fine di garantire predetta ragionevolezza, si prevede che l'ENEA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, pubblichi un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, eventualmente suddiviso per aree geografiche⁶.

La RT sottolinea che le attività di cui al comma *5-quater* poste in capo a ENEA rientrano nei suoi compiti istituzionali e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica sono poi le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1. Infatti, l'attività in questione, già svolte dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, rientrando nei i compiti istituzionali dell'Autorità stessa, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

⁶ La norma prevede che tale rapporto sia curato da ENEA "in collaborazione con il CTI". Dato che non si rinviene nelle definizioni elencate all'articolo 2 del d.lgs. 102/2014 tale acronimo, andrebbe introdotta la definizione corrispondente a CTI, che da una ricerca a fonti aperte dovrebbe corrispondere a Comitato Termotecnico Italiano.

Al riguardo, si segnala che in realtà le attività poste dall'articolo in capo ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle PP.AA. sono più ampie rispetto a quanto riportato nella RT, per cui vanno considerati anche il nuovo comma 8-*quater* che affida all' ENEA il compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi di mercato e dei costi e la lettera b) del comma 1) che estende le modalità tecniche che l'ARERA deve adottare.

Sebbene si tratti di compiti aggiuntivi che appaiono di limitata entità, soprattutto nel caso del rapporto affidato ad ENEA andrebbe assicurato che sussistano le adeguate risorse per realizzarlo, senza nocimento per le altre ordinarie attività.

Le restanti disposizioni hanno carattere ordinamentale, disciplinando rapporti tra imprese e soggetti privati.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

Il comma 1, lettera *a)*, sostituendo il comma 1 del decreto legislativo n. 102, ma in realtà modificandolo per profili marginali, stabilisce che, entro il 30 ottobre 2020, e successivamente con cadenza quinquennale, previa richiesta della Commissione europea, il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome, un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come sostituito dal Regolamento delegato (UE) 2019/826.

La lettera *b)* stabilisce che per l'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 il GSE effettua un'analisi costi-benefici relativa al territorio nazionale basata sulle condizioni climatiche, la fattibilità economica e l'idoneità tecnica conformemente non più all'allegato 4, parte 1, bensì agli allegati 3 e 4 (peraltro l'allegato 3 è soppresso dallo schema in esame al successivo articolo 14).

La lettera *c)* reca modifiche meramente procedurali in materia di notifica del rapporto alla Commissione europea.

La RT precisa che le attività poste in capo al GSE dal presente articolo rientrano nei compiti istituzionali dell'ente e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce della limitata portata innovativa delle disposizioni in esame.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

Il comma 1, intervenendo sui commi 3, 4 e 6 dell'articolo di cui alla rubrica, dispone (lettera *a)* che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, UNI-CEI, in collaborazione con

CTI ed ENEA, elabori le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.

Inoltre (lettera b) elimina il riferimento agli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dal novero dei programmi di formazione finalizzati alla qualificazione, definiti e resi disponibili dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con altri soggetti.

Infine (lettera c), abrogando la lettera d) del comma 6, sopprime il riferimento agli auditor energetici certificati dagli elenchi per i quali ENEA, in collaborazione con altri soggetti, definisce un protocollo per la relativa iscrizione.

La RT afferma che le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

Il comma 1 sostituisce l'articolo 13 di cui alla rubrica.

La numerazione seguente è quella dei commi del nuovo articolo 13.

Il comma 1 prevede che l'ENEA predisponga (non più, come precedentemente previsto, in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni), entro il 31 gennaio 2021 e successivamente con cadenza triennale (attualmente era previsto un solo programma per il triennio 2015-2017), un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e lo sottopone all'approvazione del MISE.

Il comma 2 stabilisce il contenuto del programma, con minime differenze rispetto al programma previsto per il triennio 2015-2017⁷.

Il comma 3 (non presente nell'attuale versione del decreto) prevede che l'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, selezioni uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.

⁷ In particolare il programma include azioni volte a:

- a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti (rispetto alla versione attuale viene espunto il riferimento ad azioni di sostegno e quello alle piccole e medie imprese);
- b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
- c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
- d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
- e) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
- f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
- g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia (rispetto alla versione attuale viene espunto il riferimento agli auditor energetici).

Il comma 4 dispone che si provveda all'attuazione del programma di cui al comma 1 nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 (il precedente stanziamento era di 1 milione di euro annui per il triennio 2015-2017), a valere sulla quota spettante al MISE dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente (la modalità di copertura resta invariata).

La RT ricorda come un'esperienza pilota del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica sia stata condotta a seguito della disposizione normativa contenuta nell'articolo 13 ora sostituito, il quale aveva stanziato a favore dell'ENEA somme pari a 3 milioni di euro per le attività triennali, da erogare sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. In attuazione di tale programma, l'ENEA ha realizzato la campagna informativa denominata "Italia in classe A", i cui risultati più significativi sono stati raggiunti grazie alle seguenti iniziative:

- campagna televisiva: destinata al grande pubblico, andata in onda sulla tv nazionale all'interno di programmi e serie tv nel novembre 2016;
- roadshow dell'efficienza energetica: campagna itinerante svolta in collaborazione con gli stakeholder locali (PA, associazioni di categoria, università, ordini professionali, ecc.) sull'intero territorio nazionale;
- campagna di digital marketing, attraverso i principali social network;
- mese dell'efficienza energetica: gli stakeholder sono stati invitati a organizzare eventi, attività promozionali, seminari di informazione, ecc. per promuovere un uso più consapevole dell'energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.

Inoltre, è stata sviluppata da ENEA una metodologia per stimare l'effetto in termini di risparmio energetico generato dall'attuazione del Piano, ai fini dei target nazionali di efficienza energetica. Dal 2015 ad oggi, i risultati raggiunti dalla campagna risultano stimabili in 0,1 Mtep.

Nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso formalmente alla Commissione europea, l'Italia ha previsto, nell'ambito della strategia per il conseguimento degli obiettivi energetici al 2030, l'adozione di una misura simile per il periodo 2021-2030. Sulla base dell'esperienza maturata, la disposizione in esame propone la prosecuzione del Programma, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria, quantificata sulla base dei risultati conseguiti nel periodo 2015-2019, e commisurata agli obiettivi di risparmio fissati per tale strumento nel PNIEC pari a 1,43 Mtep nel periodo 2021-2030. L'ampliamento del programma consentirà di coinvolgere, oltre all'ENEA, soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione, incrementando l'efficacia della misura di promozione. Inoltre, una maggiore dotazione economica a disposizione permetterà di incrementare il volume di messaggi a favore dell'efficienza energetica veicolati tramite i mezzi di comunicazione già sperimentati (tv, social network, seminari) e di estendere la portata anche ad altri

veicoli comunicativi (ad es. la radio), per massimizzare la diffusione degli elementi formativi, differenziando i messaggi per tipologia di utenza.

Al riguardo, premesso che l'onere sembra comprimibile in caso di insufficienza di risorse data la formulazione come limite massimo e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili, andrebbe comunque acquisita conferma che la destinazione alla finalità in esame di una somma triplicata rispetto a quella prevista in passato per il triennio 2015-2017 non pregiudichi interventi (verosimilmente investimenti, quindi destinati a svilupparsi in un arco temporale relativamente lungo) già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse attinte dalle quote spettanti al MISE dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2.

Si sottolinea inoltre una contraddizione fra la clausola di copertura, limitata al 2030, e la previsione di cui al comma 1, che non pone un termine finale alla predisposizione del programma di formazione e informazione affidato all'ENEA, ma prevede soltanto una periodicità triennale.

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo di cui alla rubrica, estende dal 2020 al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione della dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (lettera *a*)), che interviene sul comma 1). In sostanza, si prevede anche per il 2021-2030 di attingere alle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (fondo di garanzia istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento), previa determinazione dell'importo da versare, nonché di utilizzare fino a 15 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19.

Inoltre, con l'aggiunta della lettera *e-bis*) al comma 3, introduce l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti tra le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo (lettera *b*)).

La lettera *c*), aggiungendo il comma 4-*bis*, con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, prevede che il Ministero dello sviluppo economico, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.

Infine, la lettera *d*) apporta una modifica meramente procedimentale al vigente comma 5.

La RT, oltre ad illustrare l'articolo, chiarisce che il comma 1 (come modificato dalla lettera *a*) prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dall'ex fondo di cui

all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, e dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al riguardo, in relazione all'estensione al 2021-2030 dell'integrazione delle risorse destinate al Fondo nazionale per l'efficienza energetica (lettera a), si rileva che si tratta delle medesime fonti già previste fino al 2020.

Tuttavia, va evidenziato che, le risorse rivenienti dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa servizi energetici e ambientali (già Cassa conguaglio per il settore elettrico, ricompresa nel novero del conto consolidato delle PP.AA. valido ai fini della notifica dell'indebitamento netto), senza la proroga della destinazione in esame sarebbero state altrimenti destinate a rimpinguare le garanzie a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e quindi ad operazioni che avrebbero avuto impatto contabile attenuato sul fabbisogno, in quanto esse sono registrate su tale saldo solo al momento dell'effettiva escussione delle garanzie.

Invece, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica opera, oltre che con la concessione di garanzie (comma 2, lettera a), dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 102 del 2014) anche attraverso l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari (comma 2, lettera b) del medesimo articolo), il che appare invece suscettibile di alterare gli effetti previsti sul fabbisogno a partire dal 2021. La questione merita un approfondimento.

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni)

Il presente articolo aggiorna la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.

In particolare, il nuovo comma 13 specifica che al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 ed introduce una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica (entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento).

Il nuovo comma 13-bis introduce un'ulteriore sanzione, di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese c.d. 'energivore' (di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014), in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o, in alternativa, di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva.

Le restanti modifiche rivestono carattere puramente formale.

La RT afferma che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO II

MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Articolo 14

(Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

Il comma 1 abroga l'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che reca il contenuto della valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la previsione che, ai fini dell'applicazione del comma 4 del medesimo articolo 10, il Ministero dello sviluppo economico elabora, se del caso, proposte finalizzate al perseguimento di una pluralità di finalità attinenti all'aumento dell'efficienza energetica.

Articolo 15

(Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici)

Il comma 1 abroga la parte 1 "Principi generali dell'analisi costi-benefici" dell'allegato 4 "Analisi costi-benefici" del decreto legislativo n. 102 del 2014.

Articolo 16

(Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione)

L'articolo specifica - intervenendo sulla lettera a) dell'allegato in questione - che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti. Il riferimento alla pregressa esistenza della rete e all'attivazione di nuove reti risulta innovativo rispetto alla disciplina vigente.

Articolo 17

(Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

Il presente articolo aggiunge l'allegato 9 al decreto legislativo n. 102 del 2014, che prevede requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per il riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. Esso è ripartito in tre articoli:

- 1) Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno;
- 2) Frequenza minima di 3 mesi delle informazioni di fatturazione o consumo (una volta al mese dal 1° gennaio 2022, in presenza di determinate condizioni);
- 3) Informazioni minime da riportare in fattura.

La RT afferma che le disposizioni introdotte dagli articoli 14-17, di carattere regolatorio, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N. 115

Articolo 18

(Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

Il comma 1 sostituisce l'allegato 1 del decreto legislativo di cui alla rubrica, recante il Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale - Tabella di conversione. Rispetto al vigente allegato, vengono modificati i seguenti valori riguardanti 1 kWh di energia elettrica: kgep 0,086 (anziché 0,22); kWh 1 (nel testo vigente non è riportato alcun valore). Viene poi aggiunta una nota 3, la quale specifica elementi squisitamente tecnici.

La RT afferma che le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Disposizioni finali)

Il comma 1 dispone che all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11 e 12, ove è prevista idonea copertura.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, fatti salvi i rilievi formulati in relazione ai singoli articoli.